

COMUNE DI VIDDALBA
(Provincia di Sassari)
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
(AUTOBUS, MINIBUS, AUTOVETTURE)

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 07.04.2010

Art. 1

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impegno di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs.n.285/1992, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dai Regolamenti CEE 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
- b) dalle leggi 14 febbraio 1974, n.62 e 14 agosto 1974 n.394;
- c) dal D.M. 18 aprile 1977.
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18.06.1971, n.773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.635;
- e) dal D.P.R. 19 giugno 1979 n.348;
- f) dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- g) dal D.Lvo. 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente";
- i) dal D.Lvo 19 novembre 1997 n.422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- j) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- k) dalla deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- l) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data....

Art. 2

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art.2 D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni, viene fissato, a norma del Nuovo Codice delle Strada,, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi.

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione Ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra loro e dal Comune centro;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici e di trasporto (ferrovie dello stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio Comunale;

- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli a noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base al Nuovo Codice della Strada.

Art. 3 Titolarità del servizio

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltre che della prescritta licenza dell'Autorità di Pubblica sicurezza, di Titolarità per l'esercizio del servizio Comunale che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Il Comune non può rilasciare un numero di titolarità superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2. In caso di riduzione del numero delle Titolarità rilasciate le stesse durano sino alla loro normale scadenza. Nei comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero di detti autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio Comunale tra le frazioni e i centri anzidetti. Nell'ambito del comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità. La Titolarità può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

Art. 4 Requisiti per l'accesso alla professione

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbano dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 Dicembre 1991, n.448.

Art. 5 Domanda per esercitare il servizio.

La titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'amministrazione comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.

Chi intende ottenere la Titolarità comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al *Responsabile del Servizio*.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;*
- b) di autocertificazione che attesti la cittadinanza italiana e la buona condotta;*
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;*
- d) certificato di abilitazione C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente (o conducenti);*
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n.860. I soggetti che intraprendono un'attività ex novo devono*

impegnarsi, a pena di decadenza, a presentare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio entro trenta giorni dal rilascio della licenza.

f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

g) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

Se il richiedente è una Società o una Cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione preso la Cancelleria del Tribunale competente.

Se il richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

a) Statuto e atto Costitutivo;

b) certificato di iscrizione all'albo regionale cooperative;

c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva;

d) certificato di iscrizione al Registro Imprese;

e) B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);

f) elenco soci;

g) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

h) certificazione di disciplina finanziaria;

i) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.

Art. 6

Titoli preferenziali

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Titolarità di esercizio:

- 1) Essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo di almeno sei mesi (art.8, comma 4° della legge 15.01.1992, n°21);
- 2) Essere residente nel Comune.

Art. 7

Cause di impedimento al rilascio della licenza

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della Titolarità per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;

b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;

c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di servizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Art. 8

Assegnazione della Titolarità comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della Titolarità di esercizio, che verrà assegnata con determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.5, sentito il parere delle Organizzazioni Provinciali e/o Regionali di categoria del settore autonoleggio.

La Titolarità di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art.2, D.M. 10 aprile 1997) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire ad essa se già in suo possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 T.U. leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773.

Art. 9 **Durata licenza**

La Titolarità comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi articoli.

Art. 10 **Gestione del servizio – Trasferimento della Titolarità**

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

Una ditta non può essere intestataria di più di una Titolarità nel territorio comunale.

La Titolarità di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso del Responsabile del Servizio, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La Titolarità non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi 5 anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare e di cessazione dell'attività.

Qualora la Titolarità sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al I comma.

Art. 11 **Inizio del servizio**

L'assegnatario della Titolarità di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a 3 anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'assegnazione stessa. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero del telaio per ottenere il rilascio della proroga.

Art. 12

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

Salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale può disporre la revoca della Titolarità di esercizio.

Art. 13 **Sospensione della Titolarità**

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 14

Revoca della Titolarità

La Titolarità di esercizio viene revocata con determinazione del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare abbia prestato la suo opera per favorire il contrabbando o comunque la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della Titolarità deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 15

Decadenza della titolarità

La Titolarità comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della Titolarità secondo quanto previsto nell'art.11;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla Titolarità da parte del titolare della stessa;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
- d) per fallimento del soggetto titolare;
- e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.9.
- g) del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 16

Disposizioni per il trasporto dei portatori di handicap

I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art. 17

Verifica e revisione degli autoveicoli

Gli autoveicoli sono sottoposti prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte di una commissione nominata dalla Giunta Comunale composta dal Responsabile del Servizio, Presidente, da due esperti del settore, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art.2 D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada") e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19.6.1979 n.348).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà rendere informato il Responsabile del Servizio per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del Nuovo Codice della Strada, da inviarsi altresì alla Ragione Sardegna.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell'art.13.

Art. 18

Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata della Titolarità comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art.17 fatto salvo quanto disposto dall'art.11.

In tale ipotesi, sul provvedimento di Titolarità di esercizio deve essere tenuta apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 19

Contachilometri e Cronotachigrafo

Gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n.727.

Art. 20

Tariffe

Con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria del settore vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione Regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia quello di servizi pubblici di linea, l'Assessorato regionale dei Trasporti entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria

delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell'autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

A tal fine le Organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.

La Commissione di cui all'art.17 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato regionale dei trasporti provvede a richiamare il titolare del servizio.

Dopo 3 richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento della revoca della Titolarità ai sensi del punto 1 dell'art.14.

In tal caso, la revoca della Titolarità non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 21 **Responsabilità nell'esercizio**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della Titolarità, è esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti di autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

A norma dell'art.105 del T.U. n.170 dell'8 dicembre 1933 solo nei comuni di minore importanza, esclusi, in ogni caso, quelli compresi fra le località turistiche, di cura o di soggiorno, può essere consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente facciano anche servizio da piazza.

Pertanto deve essere inserita, a seconda del tipo del Comune, la redazione dell'art.22 che prevede la facoltà o il divieto di sostare su aree pubbliche.

Art. 22 **Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza. Ciò in quanto questo Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art.105 del T.U. n.170 dell'8 dicembre 1933, tuttora vigente, tra quelli di minore importanza.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

- Piazza Aldo Moro
- Piazza Don Mario Dinelli.

Esse non sono coincidenti con capilinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 23 **Obblighi dei conducenti degli autoveicoli**

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che i contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13 e se a carico di personale dipendente dal titolare, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 24

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25

Contravvenzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della Titolarità comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 26

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni del Consiglio comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.

Art. 27

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni richiamate alle leggi Statali e Regionali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.